Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 137

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Sabato, 27 maggio 1972** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

(7752)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1972, n. **207.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maria Ausiliatrice, nel comune di La Spezia.

N. 207. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maria Ausiliatrice, in località Canaletto del comune di La Spezia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1972
Atti del Governo, registro n. 249, *foglio n.* 10. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1972, n. **208.**

Riconoscimento della personalità giuridica della provincia italiana della congregazione dei preti del Sacro Cuore di Gesù di Bétarram, con sede in Albavilla.

N. 208. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della provincia italiana della congregazione dei preti del Sacro Cuore di Gesù di Bétarram, con sede in Albavilla (Como).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1972
Atti del Governo, registro n. 249, *foglio n.* 12. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1972, n. **209.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Beata Vergine mediatrice di tutte le grazie, in Modena.

N. 209. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Beata Vergine mediatrice di tutte le grazie, in rione Madonnina di Modena.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1972
Atti del Governo, registro n. 249, *foglio n.* 13. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1972, n. **210.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Antonio di Padova, in Campobasso.

N. 210. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Boiano-Campobasso in data 8 dicembre 1969, integrato con tre dichiarazioni, una del 13 ottobre 1970 e due del 15 marzo 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Antonio di Padova, in Campobasso.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1972
Atti del Governo, registro n. 249, *foglio n.* 15. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1972.

Nomina di membri supplenti del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo statuto della Regione siciliana;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, che detta norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 febbraio 1970, con il quale il consigliere di Stato dott. Francesco Brignola venne nominato membro supplente del consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 febbraio 1969, con il quale il consigliere di Stato dott. Giovanni Paleologo venne nominato membro supplente del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

Vista la nota n. 921/S.G. del 29 dicembre 1971 del presidente del Consiglio di Stato;

Sentito il Presidente della Regione siciliana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1972, i consiglieri di Stato dott. Raffaele Iannotta e dott. Walter Catallozzi sono nominati membri supplenti del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sostituzione dei consiglieri dott. Francesco Brignola e dott. Giovanni Paleologo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1972

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1972
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 182

(7350)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1972.

Proroga al 15 giugno 1972, per tutte le province olivicole, del termine di presentazione delle domande di integrazione di prezzo per l'olio d'oliva prodotto nella campagna 1971-72.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 18 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1972, con il quale, ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, sono stati stabiliti i termini per la presentazione delle domande d'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva della campagna 1971-1972;

Visto, in particolare, l'art. 4, ultimo comma, di detto decreto, in base al quale le domande d'integrazione di cui sopra devono essere presentate entro il 30 aprile 1972 per la maggior parte delle province olivicole ed entro il 31 maggio 1972 per le altre;

Considerato che in tutte le province olivicole le operazioni di molitura delle olive non sono state ancora ultimate per l'abbondante produzione ed il particolare andamento stagionale;

Attesa la necessità che per tutte le province olivicole il termine di scadenza per la presentazione delle domande d'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva della campagna 1971-72 venga prorogato al 15 giugno 1972;

Decreta:

E' prorogato al 15 giugno 1972 il termine ultimo di presentazione, per tutte le province olivicole, delle domande d'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva della campagna 1971-72.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1972

Il Ministro: NATALI

(7475)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1972.

Graduazione dei finanziamenti a tasso agevolato e dei contributi in conto capitale in favore delle iniziative industriali nel Mezzogiorno.

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visto l'art. 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, che disciplina la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato e dei contributi in conto capitale in favore delle iniziative industriali nel Mezzogiorno;

Visto in particolare il quinto comma del citato art. 10 il quale stabilisce che per le imprese di media dimensione la graduazione dei finanziamenti agevolati e dei contributi viene effettuata, in conformità degli indirizzi del programma economico nazionale, con provvedimento del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, secondo le direttive emanate dal CIPE ai sensi dell'art. 8 della stessa legge n. 853 del 1971;

Viste le direttive per la graduazione dei predetti incentivi finanziari per le imprese di piccola e media dimensione, emanate dal CIPE, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della citata legge n. 853 del 1971, nella riunione del 14 marzo 1972;

Decreta:

Art. 1.

(*Iniziative industriali ammissibili alle agevolazioni*)

Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'art. 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono considerate industriali esclusivamente le imprese che realizzino o abbiano realizzato unità operative (stabilimenti) che producano beni o servizi utilizzando un complesso di costruzioni e di impianti fissi e seguendo uno o più procedimenti tecnici, a condizione che la loro attività produttiva rientri in una delle seguenti classi di attività industriali, tratte dalla « Classificazione delle attività economiche » del gennaio 1971, dell'ISTAT:

Ramo 1: agricoltura, foreste, caccia e pesca:

La classe 1.01 (agricoltura), 1.02 (zootecnia), 1.05 (pesca) limitatamente alla parte di attività disgiunta dall'azienda agraria, sempre che tale attività determini con mezzi tecnici un ciclo artificiale di trasformazione;

Le sottoclassi 1.06 A (attività trasformatrici annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri); 1.06 B (attività di trasformazione, conservazione, raccolta e vendita di prodotti agricoli, svolte in forma associata), solo per la parte di attività industriale;

Ramo 2: industrie estrattive:

Le agevolazioni si intendono applicate alle sole attività produttive limitatamente agli investimenti concernenti le opere murarie, gli impianti di estrazione, lavorazione e trattamento di minerali e di idrocarburi e sondaggi meccanici eseguiti in uno o più territori oggetto di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari e di idrocarburi, mediante lo svolgimento di temi di ricerca che abbiano portato al rtrovamento di risorse, nell'ambito dei titoli suindicati;

Ramo 3. industrie manifatturiere: tutte le classi di attività;

Ramo 5: produzione e distribuzione di energia elettrica e di gas:

La categoria 5.01.01 e 5.01.02 produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, limitatamente agli impianti realizzati da imprese industriali al fine di soddisfare il proprio fabbisogno energetico e la categoria 5.02.02 - imbottigliamento di gas in bombole;

La categoria 5.02.01 produzione e trasporto di gas per il consumo nei comuni con popolazione non superiore ai 300.000 abitanti;

Ramo 6: limitatamente alla categoria 6.04.05 magazzini frigoriferi per conto terzi;

Ramo 7: la categoria 7.01.08 trasporti per condotta, purchè l'attività sia prevalentemente destinata al servizio di imprese industriali;

La classe 7.05 servizi ausiliari dei trasporti per le iniziative che rientrano nell'attività meccanica di riparazione e manutenzione dei mezzi di trasporto; bacini di carenaggio e scali di alaggio;

Ramo 9: la categoria 9.01.05 sempre che attraverso la cernita, incenerimento e trasformazione delle immondizie si ottengano prodotti concimanti.

Sono inoltre ammissibili alle agevolazioni gli impianti di dissalamento delle acque destinati al servizio delle industrie.

L'elenco delle attività economiche ammissibili alle agevolazioni può essere aggiornato periodicamente dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Art. 2.

(*Iniziative ammissibili al finanziamento a tasso agevolato e al contributo in conto capitale*)

Il finanziamento a tasso agevolato e il contributo in conto capitale sono concessi per la costruzione, il rinnovo, la conversione, la trasformazione, la riattivazione e l'ampliamento di impianti industriali.

Ai fini della concessione degli incentivi di cui al precedente comma si intendono per:

a) ampliamento e rinnovo, quelle iniziative intese a modificare la capacità produttiva esistente sia in senso quantitativo (aumento della precedente capacità produttiva) che in senso qualitativo (miglioramento tecnico organizzativo e gestionale della precedente capacità produttiva, ulteriore lavorazione degli stessi prodotti, cicli di produzione integrativi), sempre che gli impianti preesistenti presentino un valore significativo rispetto ai nuovi immobilizzi fissi e che le produzioni dei citati programmi siano, in via prevalente, identiche dal punto di vista merceologico, alle produzioni esistenti;

b) conversione e trasformazione, le iniziative intese a modificare radicalmente le linee di produzione di impianti già operanti, sempre che le nuove produzioni siano merceologicamente diverse dalle produzioni preesistenti, le quali comunque potranno concorrere solo in misura marginale alla nuova capacità produttiva;

c) riattivazione, le iniziative rivolte ad assicurare la ripresa di attività industriale di impianti inattivi o nei confronti dei quali è in corso una procedura fallimentare, a condizione che la riattivazione venga effettuata da nuovi soggetti che abbiano una prevalente partecipazione nella gestione dell'impresa.

In tutti quei casi in cui le iniziative non possano qualificarsi come ampliamenti, rinnovi, conversioni, trasformazioni e riattivazioni, la graduazione del finanziamento e del contributo verrà effettuata applicando i criteri previsti per i nuovi impianti.

Art. 3.

(*Spese ammissibili al finanziamento a tasso agevolato*)

Sono ammissibili al finanziamento a tasso agevolato gli investimenti fissi, nonchè le scorte di materie prime e di semilavorati che sono finanziabili per un ammontare adeguato alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa, e, comunque, nella misura massima del 40% dell'ammontare degli investimenti fissi.

Le voci di spesa per investimenti fissi ammissibili al finanziamento a tasso agevolato sono le seguenti:

1) progettazione, brevetti, direzione dei lavori.

2) terreno, sua sistemazione e indagini geognostiche.

3) opere murarie, di allacciamento ed assimilate:

a) opere murarie dei corpi di fabbrica relativi all'impianto dello stabilimento e connesse ai cicli produttivi, ivi comprese le opere per l'installazione ed il sostegno dei macchinari nonchè quelle destinate a fini sociali, con esclusione delle costruzioni di alloggi per operai, tecnici e dirigenti, di attrezzature di divertimento e svago, quali le attrezzature sportive;

b) opere di allacciamento stradale degli stabilimenti alle strade ordinarie, solo per insediamenti esterni agli agglomerati industriali, o interni qualora non intervenga il consorzio di industrializzazione;

c) raccordi ferroviari, per gli insediamenti esterni agli agglomerati industriali; per gli insediamenti entro gli agglomerati, limitatamente alle tratte interne al suolo aziendale, ancorchè esistano raccordi ferroviari consortili esterni a detto suolo;

d) allacciamenti agli acquedotti ed alle fognature;

e) impianti aziendali di distribuzione idrica ed energetica, reti fognanti, di illuminazione, di riscaldamento, di condizionamento, impianti antifulmine, telescriventi, radio e telefonici;

f) scavo di pozzi e relative opere di convogliamento, solo per gli insediamenti esterni agli agglomerati industriali e per quelli in agglomerati sprovvisti di acquedotto;

g) opere per l'eliminazione e la bonifica dei residui dannosi solidi ed aeriformi delle lavorazioni;

h) opere per il trattamento a ciclo completo delle acque di lavorazione industriale, per gli insediamenti esterni agli agglomerati industriali e per quelli interni agli agglomerati, qualora questi ultimi non siano dotati di impianti di trattamento a carattere consortile. In caso di esistenza di tali impianti consortili la spesa ammissibile è limitata al trattamento parziale per la eliminazione e/o la correzione di specifici residui non eliminabili dagli impianti consortili stessi;

i) allacciamenti elettrici e cabine di trasformazione, limitatamente ai trasporti in alta e/o media tensione ed alle cabine di trasformazione alta/media e media/bassa tensione;

l) allacciamenti alla rete informatica;

m) allacciamenti a metanodotti, oleodotti, etilenodotti, a fonti geotermiche e ai centri di raccolta o depositi di olii minerali;

n) spostamenti di pubblici servizi relativi ad acquedotti, fognature, linee elettriche e telefoniche.

4) Macchinari ed attrezzature varie, (ivi comprese quelle mobili necessarie per il completamento del ciclo di produzione, sempre che siano singolarmente identificabili, quali ad esempio autofrigoriferi, autobetoniere e bombole per gas), nonchè le relative spese per trasporto, installazione, montaggio.

Nei soli casi di riattivazione di impianti preesistenti, nelle spese ammissibili a finanziamento sono da includere quelle relative all'acquisizione dell'impianto inattivo, semprechè sia in corso una procedura fallimentare.

Art. 4.

(*Spese ammissibili al contributo in conto capitale*)

Le voci di spesa ammissibili al contributo in conto capitale sulla base della documentazione di spesa presentata dal richiedente ed accertata dalla Cassa, sono quelle riportate ai numeri 1), 3) e 4) del precedente art. 3.

Limitatamente agli insediamenti esterni agli agglomerati industriali è ammessa a contributo anche la spesa relativa alla sistemazione dei terreni ed alle indagini geognostiche. Per la riattivazione di impianti preesistenti sono da ammettere a contributo le spese relative all'acquisizione delle opere che trovano effettiva utilizzazione nel programma di riattivazione, sempre che sia in corso una procedura fallimentare.

Art. 5.

(*Criteri per la valutazione delle iniziative*)

I complessi produttivi articolati su più impianti industriali sono da considerare, ai fini dell'appartenenza alle classi di investimento di cui ai successivi articoli 7 e 8, unitariamente quando detti impianti, non completamente distinti ed autonomi, attuino processi produttivi dipendenti tra loro al punto da configurare un unico ciclo produttivo e ciò anche nel caso che tali unità facciano capo a società o soggetti giuridicamente diversi ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario, organizzativo e simili tali da far ritenere che facciano parte di un medesimo gruppo finanziario.

Per i nuovi impianti industriali e l'ampliamento, la conversione, il rinnovo, la trasformazione e la riattivazione di impianti preesistenti, l'appartenenza delle unità industriali alle classi di investimento di cui ai successivi articoli 7 e 8 è stabilita, sulla base delle seguenti direttive del CIPE:

« *a*) per gli impianti industriali con investimenti fissi compresi tra 100 milioni e 1,5 miliardi di lire, e per gli ampliamenti, rinnovi, conversioni, trasformazioni e riattivazioni che abbiano investimenti fissi non superiori a 1,5 milardi e realizzino investimenti fissi non superiori a 1,5 miliardi gli incentivi sono determinati dalla legge 6 ottobre 1971, n. 853;

b) per i nuovi impianti industriali con investimenti fissi compresi tra 1,5 e 5 miliardi di lire, e per gli ampliamenti, rinnovi, conversioni, trasformazioni e riattivazioni che abbiano investimenti fissi non superiori a 5 miliardi e realizzino investimenti fissi non superiori a 5 miliardi, gli incentivi sono determinati dalla legge citata ».

In caso di ampliamento l'appartenenza alle predette classi di investimento verrà accertata tenendo conto degli investimenti per immobilizzi fissi, al netto degli ammortamenti tecnici, con esclusione degli oneri pluriennali connessi alla realizzazione dei medesimi ed alla fase di avviamento degli impianti. Tale accertamento verrà effettuato sulla base del bilancio, del libro dei cespiti da ammortizzare, delle scritture della contabilità ufficiale dell'impresa, ad epoca immediatamente anteriore all'inizio della realizzazione del programma di investimenti oggetto delle agevolazioni finanziarie.

Nei casi di riattivazione, l'appartenenza alle singole classi viene effettuata tenendo conto del complesso delle spese ammissibili a finanziamento.

Art. 6.

(*Durata del finanziamento a tasso agevolato ed erogazione del contributo in conto capitale*)

La durata massima dei finanziamenti a tasso agevolato è fissata in quindici anni per i nuovi impianti ed in dieci anni per l'ampliamento, il rinnovo, la trasformazione, la riattivazione e la conversione di impianti preesistenti.

Nel caso di richiesta di finanziamento agevolato e di contributo, la delibera del finanziamento, tenuto anche conto dei piani finanziari, costituisce, agli effetti della concessione del contributo, la dimostrazione della disponibilità, da parte dell'impresa, di un ammontare di capitale proprio non inferiore al 30 % dell'investimento fisso. Nel caso di richiesta di solo contributo, l'accertamento verrà effettuato direttamente dalla Cassa o, in alternativa, dagli Istituti di credito sulla base di una istruttoria finanziaria.

L'erogazione del contributo viene effettuata sulla base di stati di avanzamento dei lavori, in relazione alle categorie o lotti di opere e il saldo deve essere liquidato alle imprese entro tre mesi dalla presentazione della documentazione di spesa relativa alla ultimazione dei lavori.

Art. 7.

(*Misura delle agevolazioni per le imprese di piccola dimensione*)

Per le iniziative indicate al secondo comma, lett. *a*) dell'art. 5 il finanziamento a tasso agevolato è concesso nella misura fissa del 35 % dell'investimento globale e il contributo in conto capitale nella misura del 35 % degli investimenti fissi.

Qualora le imprese in questione si localizzino nelle zone caratterizzate da più intensi fenomeni di spopolamento determinate con provvedimento del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sulla base delle direttive del CIPE, il contributo è concesso nella misura del 45 %, oltre un ulteriore contributo, nel limite massimo del 5 % degli investimenti fissi, che la Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione contenuta nel parere di conformità, può concedere ai fini della realizzazione di piccole opere di infrastruttura specifica nonchè per l'addestramento della manodopera.

Per la parte di spesa relativa al macchinario ed alle attrezzature costruite da industrie ubicate nel Mezzogiorno, nonchè per le spese relative ad attrezzature ed impianti per eliminare l'inquinamento, la misura del contributo in conto capitale è elevata di dieci punti.

Gli istituti di credito, per i finanziamenti concessi, dovranno acquisire garanzie nell'ambito dei soli cespiti aziendali.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono estese alle iniziative a carattere industriale con investimenti fissi non inferiori a 100 milioni di lire, ivi comprese quelle promosse dalle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860.

Art. 8.

(*Misura delle agevolazioni per le imprese di media dimensione*)

Per le iniziative indicate al secondo comma, lett. *b*), dell'art. 5, il finanziamento a tasso agevolato è concesso in misura variabile tra il 35 e il 50 per cento dell'investimento globale e il contributo in conto capitale è determinato in misura variabile tra il 15 per cento e il 20 per cento degli investimenti fissi.

La misura del contributo in conto capitale è elevata di dieci punti nei casi previsti dal terzo comma del precedente art. 7.

La graduazione del finanziamento a tasso agevolato e del contributo in conto capitale viene effettuata sulla base delle categorie di iniziative indicate nell'allegato 1 al presente decreto e delle localizzazioni prioritarie determinate con provvedimento del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Art. 9.

(*Parere di conformità*)

L'ammissibilità alle agevolazioni di cui ai due articoli precedenti è subordinata al preventivo accertamento della conformità dei singoli progetti ai criteri fissati dal CIPE. All'accertamento provvede il Ministro per

gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sentito, limitatamente alla concessione dei finanziamenti, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Il parere di conformità può essere concesso su richiesta dell'istituto di credito, della Cassa per il Mezzogiorno e delle imprese interessate. Il parere non sostituisce nè vincola la valutazione tecnico-finanziaria di competenza degli istituti di credito, ai quali spetta altresì di assicurare, per la durata del mutuo, che l'impiego dei mezzi da essi erogati sia conforme ai programmi finanziati.

Il parere di conformità ha validità per un periodo di 18 mesi. Tale termine è prorogato di tre mesi, per comprovati motivi dipendenti da fatto non computabile all'operatore. Decorsi i termini sopraindicati il parere decade automaticamente in conseguenza della mancata delibera del finanziamento, da parte dell'istituto di credito se si tratta di parere di conformità espresso per entrambe le agevolazioni finanziarie o del contributo in conto capitale, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, nel caso di parere di conformità espresso per il solo contributo. In tali casi la richiesta di parere di conformità può essere ripresentata e sarà valutata in base alla disciplina vigente al momento della presentazione della nuova domanda.

Il parere di conformità dovrà anche essere espresso per i programmi di investimento a carattere industriale comportanti una spesa per impianti fissi inferiore a 100 milioni.

Nel caso di imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane l'istruttoria delle richieste di agevolazioni potrà essere svolta dall'ENAPI - sezione autonoma dello artigianato e piccole industrie; a tale fine la Cassa per il Mezzogiorno dovrà stipulare con detto ente apposite convenzioni. Per le altre imprese valgono le procedure stabilite per le imprese che realizzano investimenti fissi fino a 1500 milioni.

Il Ministro per l'industria, nell'esprimere il parere al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dovrà, per le predette imprese con investimenti fissi inferiori a 100 milioni, esprimersi sul carattere industriale dei programmi proposti.

Art. 10.

(*Procedure*)

Nel caso di richiesta di parere di conformità avanzata direttamente dall'imprenditore, la domanda dovrà essere corredata della documentazione necessaria a definire l'iniziativa sotto il profilo settoriale e ubicazionale. Detta documentazione dovrà riguardare l'impostazione tecnica, economica e finanziaria che caratterizza l'iniziativa stessa.

In tal caso il parere di conformità è condizionato agli accertamenti che verranno espletati dagli organismi preposti alla erogazione delle agevolazioni.

Il parere di conformità è comunicato agli Istituti di credito, alla Cassa per il Mezzogiorno e agli operatori che ne facciano richiesta.

Nel caso di programma di investimento in corso di realizzazione, per il quale sia stato già espresso il parere di conformità, l'emissione del nuovo parere richiesto per ulteriori investimenti, è subordinata alla completa realizzazione del programma originariamente proposto. Qualora tale programma non fosse stato completamente realizzato, si procede all'annullamento del parere relativo al programma iniziale ed alla emissione di un nuovo parere riferito complessivamente al programma di investimento in corso di realizzazione e al nuovo programma proposto.

Art. 11.

(*Decorrenza delle agevolazioni*)

Le agevolazioni di cui al presente decreto si applicano alle iniziative industriali le cui domande di parere di conformità pervengano al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a decorrere dal 10 novembre 1971.

Qualora i programmi di investimenti a fronte dei quali sia già stato espresso parere di conformità sulla base della precedente disciplina di cui agli articoli 101, 102 e 103 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, subiscano, nel corso della realizzazione, variazioni di spesa dovute esclusivamente ad aumento di costi, si procederà alla conferma del parere di conformità rapportandolo alla nuova spesa per investimenti.

Nel caso, invece, di modifica sostanziale dei programmi di investimenti, si procederà alla sostituzione del vecchio parere con un nuovo parere di conformità espresso sulla base della disciplina di cui al presente decreto.

Nel caso di rinunzia, da parte dell'imprenditore, al parere di conformità espresso sulla base della precedente disciplina, l'accoglimento della richiesta delle nuove agevolazioni è limitato ai casi in cui non sia intervenuta la stipula del contratto di mutuo o, qualora sia stato richiesto il solo contributo in conto capitale, non sia stato emanato il provvedimento di concessione da parte della Cassa per il Mezzogiorno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1972

Il Ministro: CAIATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1972
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 346

ALLEGATO 1

Categorie di iniziative per la graduazione delle agevolazioni per le imprese di media dimensione

I. — CATEGORIE DI INIZIATIVE

Categoria A: comprende le iniziative da considerarsi prioritarie dal punto di vista del settore, ossia quelle iniziative industriali, appartenenti ai settori dell'industria estrattiva e manifatturiera, che rispondano ad una delle seguenti condizioni:

1) siano iniziative indotte da investimenti di grandi dimensioni e rivolte:

alla produzione di beni strumentali, di beni e servizi industriali di uso ricorrente per il funzionamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei grandi impianti;

alla produzione di parti, componenti ed accessori, delle produzioni realizzate nei grandi impianti e alle lavorazioni di carattere ausiliario per la realizzazione di tali produzioni;

alla trasformazione ulteriore dei prodotti dei grandi impianti realizzati od in corso di realizzazione nel Mezzogiorno;

2) iniziative che pongano in essere attività di produzione e servizi ad elevato contenuto tecnologico e destinate, in particolare, al soddisfacimento di fabbisogni collettivi e sociali (quali quelle connesse alle comunicazioni, alle telecomunicazioni, alle applicazioni igienico-sanitarie, anti-inquinamento, depurazione e riciclaggio delle acque e alla protezione dell'ambiente);

3) concorrano, su basi di dimensioni produttivo-commerciali e di tecnologie adeguate, ad assicurare la loro competitività a scala nazionale ed internazionale;

a) allo sviluppo di settori produttivi nuovi relativamente alle strutture produttive meridionali od anche nazionali (specie nei settori della meccanica, dell'elettronica, della produzione di beni strumentali, della prefabbricazione edilizia, della chimica derivata e parachimica, della trasformazione delle materie plastiche);

b) all'ammodernamento tecnico, produttivo e commerciale di settori produttivi tradizionali, con particolare riferimento alle industrie di estrazione di minerali non metalliferi, alimentari, dell'abbigliamento, del mobilio, dei materiali da costruzione, particolarmente attraverso concentrazioni, fusioni od altre iniziative aziendali di tipo associativo, atte a consentire il raggiungimento di adeguate dimensioni e livelli di efficienza a scala nazionale ed internazionale;

c) alla ristrutturazione di aziende appartenenti ai settori di cui alla successiva categoria D, che, senza incrementare in termini significativi la capacità produttiva, valgono a ristabilire condizioni di vitalità e competitività sul piano tecnico, produttivo e commerciale;

Categoria B: comprende tutte le iniziative industriali indicate all'art. 1 del presente decreto, che non siano qualificate come prioritarie e non appartengano alle successive categorie *C* e *D*.

Categoria C: comprende le seguenti iniziative industriali, ad elevata intensità di capitale, nei settori dell'industria estrattiva e dell'industria manifatturiera, elencate secondo la classificazione ISTAT:

Industrie estrattive:
estrazione di minerali metalliferi (2.01);
estrazione di combustibili solidi, liquidi e gassosi (2.02-A).

Produzione e raffinazione dello zucchero (3.01.18).

Industrie metallurgiche:
produzione di ghisa, acciaio, ferroleghe e laminati di ferro e di acciaio (3.09.01);
produzione di tubi senza saldatura (3.09.02);
produzione e lavorazione di metalli non ferrosi (3.09.06).

Produzione di cemento e agglomerante cementizio (3.12.05).

Produzione dei prodotti chimici di base:
produzione di prodotti chimico-estrattivi e chimico-minerallurgici (3.13.01);
produzione di prodotti chimici primari (3.13.02);
produzione di fertilizzanti e di prodotti di base relativi (3.13.03);
produzione di prodotti chimici organici mediante processi di fermentazione o derivati da materie prime di origine vegetale (3.13.04);
produzione di prodotti elettrochimici ed elettrotermici (3.13.06);
produzione di trasparente di cellulosa (3.13.08).

Derivati del petrolio e del carbone:
raffinerie di petrolio (3.13.29);
produzione e lavorazione di olii minerali, miscele lubrificanti e affini (3.13.30);
cokerie (comprese quelle annesse a stabilimenti siderurgici) (3.13.31).

Produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche, artificiali e sintetiche (3.15.01).

Categoria D: comprende le seguenti iniziative industriali che hanno problemi di ristrutturazione nei settori dell'industria estrattiva e dell'industria manifatturiera elencate secondo la classificazione ISTAT:

Industrie estrattive:
estrazione di materiali di cava (2.02.C).

Industrie alimentari e affini:
industria molitoria e della pastificazione (3.01.A);
conservazione e trasformazione di frutta, ortaggi ed altri prodotti (3.01.10), limitatamente alla lavorazione del pomodoro e della frutta, e con esclusione, comunque, delle industrie di surgelazione, liofilizzazione, ed altre tecniche avanzate di trasformazione;
industria dei grassi vegetali e animali (3.01.E);
industria delle bevande alcooliche e della distillazione di alcool (3.01.C).

Industria del tabacco (3.02).

Industrie tessili:
industria laniera (3.03.A);
industria cotoniera (3.03.B);
industria della seta (3.03.C);
industria della canapa, del lino, della iuta e simili (3.03.D).

Industrie delle calzature:
calzaturifici (3.05.01).

Industrie meccaniche:
costruzione di apparecchi elettrodomestici (3.10.41), limitatamente ai frigoriferi per uso domestico.

Industria della lavorazione dei minerali non metalliferi:
lavorazione della pietra da costruzione (3.12.02);
segatura dei marmi e delle pietre affini, del travertino, del granito e dell'alabastro (3.12.03);
lavorazione dei marmi e delle pietre affini, del travertino, del granito e dell'alabastro (3.12.04);
produzione di calce viva, idrata e idraulica (3.12.06)
produzione di gesso (3.12.07);
produzione di laterizi (3.12.08).

Industria della carta, della trasformazione della carta e del cartone e della cartotecnica:
produzione di paste da carta, di carta e cartone (3.16.01).

L'attribuzione delle riattivazioni e conversioni ad una delle categorie sopraindicate viene effettuata in funzione delle caratteristiche delle iniziative che i programmi di riattivazione o conversione intendono porre in essere e non già di quelle degli impianti preesistenti.

Con riferimento alle iniziative aventi carattere prioritario, potranno essere ammessi al godimento delle agevolazioni creditizie e dei contributi a fondo perduto — secondo quanto verrà esplicitamente indicato nel parere di conformità — anche gli impianti e le attrezzature fisse relativi a iniziative e strutture strettamente complementari agli impianti industriali ed al servizio dei medesimi — preferibilmente nella forma di iniziative a carattere pluriaziendale — quali ad esempio: centri di ricerca, sviluppo, progettazione di prodotti, laboratori di analisi e controllo della produzione; servizi contabili, amministrativi e manageriali che facciano, in particolare, ricorso a strumenti e a processi di elaborazione elettronica; centri di aggiornamento e perfezionamento dei quadri tecnici e specializzati aziendali; centri di elaborazione «soft-ware»; strutture necessarie all'adeguamento, quantitativo e qualitativo delle fonti di approvvigionamento di materie prime destinate alla trasformazione industriale per quanto si riferisce ai prodotti del suolo e della pesca; attrezzature per la prevenzione dell'inquinamento; strutture relative all'approvvigionamento idrico con particolare riguardo agli impianti di depurazione o riciclaggio delle acque.

II. — Graduazione degli incentivi sulla base delle categorie di iniziative e delle localizzazioni

1) *Aliquote di finanziamento*

Le aliquote di finanziamento vengono stabilite come segue:

50% *nel caso di*:
nuovi impianti appartenenti alla categoria *A* nelle localizzazioni prioritarie;
ampliamenti e rinnovi appartenenti alla categoria *A*;
riattivazioni, conversioni e trasformazioni appartenenti alle categorie *A*, *B*, *C*;

45% *nel caso di*:
nuovi impianti appartenenti alla categoria *A* nelle localizzazioni non prioritarie;
nuovi impianti appartenenti alla categoria *B* nelle localizzazioni prioritarie;
ampliamenti e rinnovi appartenenti alle categorie *B* e *C*;

40% *nel caso di*:
nuovi impianti appartenenti alla categoria *B* nelle localizzazioni non prioritarie;

35% *nel caso di*:
nuovi impianti appartenenti alle categorie *C* e *D*;
ampliamenti, rinnovi, riattivazioni, conversioni e trasformazioni appartenenti alla categoria *D*.

2) *Aliquote di contributo*:

Le aliquote di contributo vengono stabilite come segue:

20% *nel caso di*:
nuovi impianti, ampliamenti, rinnovi, riattivazioni, conversioni e trasformazioni appartenenti alle categorie *A* e *B*;
riattivazioni, conversioni e trasformazioni appartenenti alla categoria *C*;

15% *nel caso di*:
nuovi impianti, ampliamenti e rinnovi appartenenti alle categorie *C* e *D*;
riattivazioni, conversioni e trasformazioni appartenenti alla categoria *D*.

SCHEMA RIASSUNTIVO

Categoria di appartenenza della iniziativa	I. Nuovi impianti				II. - Ampliamenti e rinnovi		III Riattivazioni, conversioni e trasformazioni	
	Localizzazioni prioritarie		Altre localizzazioni					
	finanziamento	contributo	finanziamento	contributo	finanziamento	contributo	finanziamento	contributo
A (prioritarie)	50	20	45	20	50	20	50	20
B	45	20	40	20	45	20	50	20
C (ad alta intensità di capitale)	35	15	35	15	45	15	50	20
D (in difficoltà)	35	15	35	15	35	15	35	15

(7149) Roma, addì 6 maggio 1972

Il Ministro: CAIATI

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XXI Mercato internazionale della pelletteria - MIPEL », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XXI Mercato internazionale della pelletteria MIPEL », che avrà luogo a Milano dal 10 al 14 giugno 1972 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 maggio 1972

(7354) p. *Il Ministro*: BIAGIONI

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1972.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Matera.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 4 settembre 1971, n. 848, con la quale l'amministrazione provinciale di Matera ha espresso parere favorevole alla provincializzazione della strada « Stigliano-Monte Serra » congiungente l'abitato di Stigliano con la località La Serra, dell'estesa di chilometri 1+283;

Visto il voto in data 15 febbraio 1972 n. 90 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la strada in parola possa essere, pertanto, classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada di cui alle premesse, dell'estesa di chilometri 1+283 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dell'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1972

(7272) *Il Ministro*: FERRARI-AGGRADI

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1972.

Sostituzione di un membro della commissione regionale per la manodopera agricola della Puglia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola della Puglia;

Vista la nota n. 9090 del 20 aprile 1972 della Confederazione nazionale coltivatori diretti con cui si chiede la sostituzione, perchè trasferito ad altra sede, del geometra Antonio Straniero, membro effettivo rappresentante dei datori di lavoro in seno al suddetto organo collegiale, con il dott. Francesco Saverio Sforza;

Decreta:

Il dott. Francesco Saverio Sforza è nominato membro effettivo rappresentante dei datori di lavoro in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola della Puglia, in sostituzione del geom. Antonio Straniero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1972

(7465) *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1972.

Autorizzazione del « XII Salone nautico internazionale » di Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Vista l'istanza presentata per l'organizzazione del « XII Salone nautico internazionale »;

Decreta:

E' autorizzato il « XII Salone nautico internazionale » da tenersi in Genova dal 25 novembre al 4 dicembre 1972.

Roma, addì 19 maggio 1972

Il Ministro: GAVA

(7500)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Costruzioni meccaniche Vincenti S.a.s. di Collegno.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 21 aprile 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Costruzioni meccaniche Vincenti S.a.s. di Collegno (Torino) per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società stessa;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 21 aprile 1972 a favore degli operai dipendenti dalla ditta Costruzioni meccaniche Vincenti S.a.s. di Collegno (Torino), è prolungato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7588)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto ministeriale 31 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1972, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal dott. Loiacono Liborio, cancelliere capo di pretura in servizio nella pretura unificata di Genova, avverso il provvedimento del Ministero di grazia e giustizia in data 17 ottobre 1969, con il quale era sata rigettata la sua istanza del 1° agosto 1969, tendente ad ottenere la retrodatazione della promozione alla qualifica di cancelliere capo di pretura (attualmente decorrente dal 1° gennaio 1965) dal 1° luglio 1956, in applicazione dell'art. 3 della legge 7 luglio 1959 n. 469.

(7196)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bologna

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 955, in data 9 maggio 1972, sono state apportate le modifiche apportate agli articoli 9, 16 e 22 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bologna.

(7200)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Arce

Con decreto interministeriale n. 550, del 18 gennaio 1972, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dei terreni facenti parte dell'ex raccordo ferroviario del polverificio Esercito di Fontana Liri, siti in comune di Arce (Frosinone), distinti in catasto del predetto comune: foglio n. 1, particelle 16 e 111; foglio n. 7, particelle 17, 113, 224 e 88; foglio n. 13, particelle 8, 556, 557 e 558, della superficie complessiva di mq. 19.535.

(7309)

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di strada militare in comune di Dobbiaco

Con decreto interministeriale n. 551 in data 18 gennaio 1972, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del tratto di strada militare denominata « Dobbiaco-Costapiana », sito nel comune censuario di Dobbiaco, in provincia di Bolzano, distinta in catasto con la particella catastale n. 4851/2, compreso nel foglio n. 71, della superficie di mq. 515.

(7551)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita e modifiche alle etichette dell'acqua minerale nazionale « S. Antonio »

Con decreto n. 1265 del 15 maggio 1972 la S.p.a. Verga Antonio Spumador, con sede in Lomazzo, viale Como, 56, provincia di Como, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale proveniente dalla polla n. 2 della concessione mineraria Fonte S. Antonio sita nel territorio dei comuni di Caderago e Lomazzo, provincia di Como, miscelata con l'acqua minerale naturale nazionale « S. Antonio », addizionata con anidride carbonica, di cui al decreto ministeriale n. 872 del 6 luglio 1966.

L'acqua minerale verrà imbottigliata, addizionata con anidride carbonica, in recipienti dello stesso tipo e delle medesime capacità di quelli autorizzati con il citato decreto ministeriale n. 872 del 6 luglio 1966.

Le etichette che contrassegneranno tali recipienti saranno simili per formato, dimensioni, disegno, colori, caratteri e diciture a quelle autorizzate con il suddetto decreto n. 872, ma riporteranno, sul riquadro sinistro, i nuovi dati relativi alla analisi chimica e chimico-fisica eseguita in data 17 marzo 1971 dal prof. Giuseppe Bragagnolo dell'Istituto di chimica generale dell'Università di Milano e, sul riquadro destro, il nuovo giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 7 dicembre 1970 dal prof. Augusto Giovarnardi, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Milano.

In fondo allo stesso riquadro figureranno gli estremi della autorizzazione.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale del pozzo n. 2, profondo circa 90 metri, sarà sollevata da una pompa sommersa ed addotta, mediante conduttura in acciaio inossidabile della lunghezza di circa 110 metri, nel serbatoio nel quale ha luogo la miscela con l'acqua proveniente dal pozzo n. 1.

Restano invariate le altre prescrizioni contenute nel decreto ministeriale n. 872 del 6 luglio 1966.

(7394)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Palermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1972, il comune di Palermo viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 63.098.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7599)

Autorizzazione alla provincia di Caserta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1972, la provincia di Caserta viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 498.182.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7600)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 99

Corso dei cambi del 25 maggio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,60	581,60	581,80	581,60	581,50	581,60	581,68	581,60	581,60	581,55
Dollaro canadese	590,90	590,90	590,75	590,90	588,80	590,90	590,95	590,90	590,90	590,80
Franco svizzero	150,74	150,74	150,77	150,74	150,75	150,73	150,75	150,74	150,74	150,70
Corona danese	83,55	83,55	83,55	83,55	83,50	83,55	83,56	83,55	83,55	83,55
Corona norvegese	88,74	88,74	88,75	88,74	88,50	88,75	88,755	88,74	88,74	88,74
Corona svedese	122,62	122,62	122,60	122,62	122,50	122,62	122,68	122,62	122,62	122,60
Fiorino olandese	181,11	181,11	181,14	181,11	181,10	181,12	181,13	181,11	181,11	181,10
Franco belga	13,2465	13,2465	13,2550	13,2465	13,22	13,24	13,2425	13,2465	13,24	13,25
Franco francese	116,11	116,11	116,15	116,11	116,15	116,13	116,135	116,11	116,11	116,10
Lira sterlina	1519,10	1519,10	1519,50	1519,10	1519,50	1519,10	1519,30	1519,10	1519,10	1519,10
Marco germanico	182,84	182,84	182,87	182,84	182,90	182,84	182,82	182,84	182,84	182,80
Scellino austriaco	25,175	25,175	25,18	25,175	25,19	25,18	25,18	25,175	25,17	25,17
Escudo portoghese	21,581	21,5810	21,59	21,581	21,55	21,58	21,58	21,581	21,58	21,60
Peseta spagnola	9,0095	9,0095	9,0150	9,0095	9 —	9 —	9,0125	9,0095	9 —	9 —

Media dei titoli del 25 maggio 1972

Rendita 5 % 1935	99,825
Redimibile 3,50 % 1934	100,675
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,125
» 5 % (Ricostruzione)	95,775
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,975
» 5 % (Città di Trieste)	96,25
» 5 % (Beni esteri)	96,875
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	96,125
» 5,50 % » » 1968-83	96,20
» 5,50 % » » 1969-84	96,45
» 6 % » » 1970-85	99,70
» 6 % » » 1971-86	99,525
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,675
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,575
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,425
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,30
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96,10
» 5 % (» 1° aprile 1978)	96,075
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	—
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 maggio 1972

Dollaro USA	581,64
Dollaro canadese	590,925
Franco svizzero	150,745
Corona danese	83,555
Corona norvegese	88,747
Corona svedese	122,65
Fiorino olandese	181,12
Franco belga	13,244
Franco francese	116,122
Lira sterlina	1519,20
Marco germanico	182,83
Scellino austriaco	25,177
Escudo portoghese	21,58
Peseta spagnola	9,011

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario straordinario della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Azienda tramvie autofilovie di Napoli.

Con decreto 5 maggio 1972 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, è stato nominato il commissario straordinario della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Azienda tramvie autofilovie A.T.A.N., con sede in Napoli, nella persona del dott. Raffaele Riccardi.

(7058)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa pescatori « S. Maria del Canneto », con sede in Gallipoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 6 maggio 1972 il dott. Claudio Fiorito è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa pescatori « Santa Maria del Canneto », con sede in Gallipoli (Lecce), in sostituzione del dott. Giuseppe De Giorgi.

(7307)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « San Ruffillo Rinascente », con sede in Bologna.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 9 maggio 1972, il prof. Riccardo Magliozzi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « San Ruffillo Rinascente », con sede in Bologna, in sostituzione del rag. Guido Carpanelli, che è deceduto.

(7308)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Grignolino d'Asti » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Grignolino d'Asti » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino — *ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale* di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione del « Grignolino d'Asti »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Grignolino d'Asti » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Grignolino d'Asti » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Grignolino.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dal vitigno Freisa presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10 %.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte in quelle zone dell'astigiano più idonee a produzioni con le caratteristiche ed il pregio previsti dal presente disciplinare e precisamente nell'intero territorio dei seguenti comuni: Agliano, Antignano, Asti, Azzano, Belveglio, Calliano, Casorzo, Castagnole Lanze, Castagnole M.to, Castell'Alfero, Castello D'Annone, Castelnuovo Calcea, Cerro Tanaro, Castiglione, Castigliole, Grana, Grazzano, Isola, Moncalvo, Montaldo Scarampi, Montemagno, Mombercelli, Montegrosso, Mongardino, Penango, Portacomaro, Refrancore, Revigliasco, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro, Scurzolengo, Tonco, Viarigi, Vigliano e Vinchio.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Grignolino d'Asti » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione massima di uve per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i 95 q.li. Di tale produzione le uve destinate alla vinificazione del vino di cui all'art. 1 non dovranno superare gli 80 q.li per ettaro ed eventualmente a tale limite dovranno essere ricondotte attraverso un'accurata cernita.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona delimitata dall'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Asti, ed inoltre è in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta dell'aziende interessate, di consentire le operazioni di vinificazione nel territorio delle province piemontesi confinanti con quella di Asti a condizione che tale pratica sia già tradizionalmente in uso presso le medesime alla data di entrata in vigore del presente disciplinare.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Grignolino d'Asti » una gradazione alcoolica complessiva naturale di 10,50.

Art. 6.

Il vino « Grignolino d'Asti » all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno intenso con tendenza ad una tonalità arancione se invecchiato;

odore: profumo caratteristico e delicato;

sapore: asciutto, leggermente tannico, gradevolmente amarognolo con persistente retrogusto;

gradazione alcoolica minima complessiva: 11;

estratto secco netto minimo: 19 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi: « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino « Grignolino d'Asti » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione purchè veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati allo art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino del 15 % il totale di quelle idonee alla produzione del « Grignolino d'Asti ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati, non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazioni al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettore compiuti i necessari accertamenti provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(7313)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Latina

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze 7 marzo 1972, n. 187, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di mq. 3.400, sito in comune di Latina, riporfato al catasto del comune di Latina alla pagina 46 « Acque esente da estimo » ricadente in mappa a confine con le particelle 14, 15, 155, 115 e 156 del foglio n. 150.

(7310)

Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica montana del torrente « Orco », con sede in Pont Canavese

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 20 marzo 1972, sono state approvate le modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica montana del torrente « Orco », con sede in Pont Canavese (Torino), deliberato dal consiglio dei delegati in data 28 dicembre 1971.

(7311)

Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica montana dell'Alto Chiascio ed Assino, con sede in Gubbio

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 20 marzo 1972, sono state approvate le modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica montana dell'Alto Chiascio ed Assino, con sede in Gubbio (Perugia), deliberate dal consiglio dei delegati in data 30 gennaio 1972.

(7312)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

La dott.ssa Maria Teresa Leonessi, nata a Baranello (Campobasso) il 15 ottobre 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Perugia in data 26 marzo 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Perugia.

(7372)

Vacanza della cattedra di clinica medica generale e terapia medica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania, è vacante la cattedra di clinica medica generale e terapia medica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7454)

Vacanza della cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Venezia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Venezia, è vacante la cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7455)

Vacanza della cattedra di filologia romanza presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Venezia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Venezia, è vacante la cattedra di filologia romanza, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7456)

Vacanza della cattedra di economia politica (convenzionata) presso la facoltà di economia e commercio della Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Parma, è vacante la cattedra di economia politica (convenzionata), alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7457)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° marzo 1972 al 31 marzo 1972, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti di cui all'allegato II al Regolamento (CEE) n. 865/68 (settore prodotti trasformati a base di ortofrutticoli), esclusi i succhi ed i mosti d'uva della v.d. ex 20.07 aventi un tenore in zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % in peso, a norma dei Regolamenti (CEE) n. 420/72, n. 428/72, n. 479/72 e n. 566/72.

Importo di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625) per 1 kg di: (1)

zucchero (saccarosio), addizionato, della v.d. 17.01			glucosio, addizionato, delle v.d. 17.02-B-I-a e 17.02-B-II-a	glucosio e sciroppo di glucosio, addizionati, delle v.d. 17.02-B-I-b e 17.02-B-II-b
dall'1-3-72 al 7-3-72	dall'8-3-72 al 20-3-72	dal 21-3-72 al 31-3-72		
0,0285		0,0263	0,02501	0,01918

(1) Le ciliege sciroppate (peso sgocciolato dei frutti non inferiore al 50 % del peso totale, imballaggio immediato escluso) della v.d. ex 20.06-B non sono ammesse a questa restituzione in quanto beneficiano della restituzione all'esportazione prevista dall'art. 3-*bis* del Regolamento (CEE) n. 865/68.

(7111)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 25 febbraio 1972 al 4 maggio 1972 a norma dei Regolamenti (CEE) n. 384/72, n. 453/72, n. 497/72, n. 542/72, n. 589/72, n. 635/72, n. 706/72, n. 749/72, n. 812/72 e n. 867/72 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del Regolamento (CEE) n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (*a*)
10.06	Riso:	
	A. Risone o riso semigreggio:	
	II. riso semigreggio:	
	a) a grani tondi:	
	— per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	7,400
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	8,100
	b) a grani lunghi:	
	— per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	7,600
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	8,100
	B. Riso semilavorato o riso lavorato:	
	I. riso semilavorato:	
	a) a grani tondi:	
	— per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	8,730 (*b*)
	— per le esportazioni verso l'Austria	10,420 (*b*)
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	10,890 (*b*)
	b) a grani lunghi:	
	— per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	10,160 (*b*)
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	10,380 (*b*)
	II. riso lavorato:	
	a) a grani tondi:	
	— per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	9,300 (*b*)
	— per le esportazioni verso l'Austria	11,100 (*b*)
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	11,600 (*b*)
	b) a grani lunghi:	
	— per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	10,900 (*b*)
	— per le esportazioni verso la zona IV a) e la Guinea Portoghese (*c*)	14,000 (*b*)
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	12,200 (*b*)
	C. spezzato	3,000

(*a*) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento (CEE) n. 719/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto 1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero finanze Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968).

(*b*) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(*c*) I Paesi della zona IV a) sono i seguenti: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-ovest africano.

(7169)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco degli assistenti di endocrinologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 20 aprile 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad assistente di endocrinologia bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Aliberti Giuseppe	Avellino 8 novembre 1939	si						
2. Ambrosi Bruno Eugenio	Milano 16 gennaio 1943	si						
3. Ascione Antonio	Napoli 29 luglio 1941	si						
4. Augugliaro Michele	Trapani 14 dicembre 1935	si						
5. Bek Peccoz Paolo	Grassonej Saint Gean 5 settembre 1943	si						
6. Bellastella Antonio	Caivano 6 gennaio 1940	si						
7. Bellogini Giancarlo	Milano 8 febbraio 1941	si						
8. Boccuni Maria Rosaria	Firenze 18 luglio 1937	si						
9. Bombardieri Giuseppe	Ischia di Castro 23 febbraio 1941	si						
10. Bonsignori Maurizio	Ancona 2 febbraio 1939	si						
11. Brancati Anna Maria	Catanzaro 7 novembre 1943	si						
12. Buccellato Antonina Maria Concetta	Castellammare del Golfo 7 dicembre 1939	si						
13. Bumma Cesare	Zuccarello 11 agosto 1936					si		
14. Caradonna Paolo	Terracina 30 novembre 1942	si						
15. Carella Carlo	Salerno 17 ottobre 1944	si						
16. Carobi Carmen	Perugia 21 agosto 1941	si						
17. Cattabeni Andrea	Milano 28 dicembre 1940	si						
18. Caviezel Francesco	Milano 10 novembre 1928	si						
19. Cecconi Manrico	Città della Pieve 1° aprile 1940	si						
20. Cerri Maurizio Cesare	Livorno 10 giugno 1938	si						
21. Chiodini Pier Giorgio	Arezzo 16 maggio 1930	si						
22. Cocco Ugo	San Vito sullo Ionio 21 marzo 1938	si						
23. Conti Carlo	Firenze 13 giugno 1934	si						
24. Cotrozzi Giorgio	Grosseto 11 aprile 1937	si						
25. Cremonesi Giuseppe	Vaprio d'Adda 5 luglio 1941	si						
26. Cristofolini Maria Pia	Siena 2 settembre 1943	si						
27. D'Agata Rosario	Milano 2 febbraio 1941	si						
28. D'Avanzo Felice Biagio	Roccarainola 21 febbraio 1943	si						
29. Del Giudice Nicola	Napoli 1° giugno 1941	si						
30. Di Bartolomei Giancarlo	Roma 26 gennaio 1941	si						
31. Di Lascio Giuseppe	Castel Viscardo 30 maggio 1941	si						
32. Di Marcotullio Giovanni	Roma 20 dicembre 1939	si						
33. Esposito Vincenzo	Napoli 10 gennaio 1938	si						
34. Fallucca Francesco	Roma 19 settembre 1938	si						
35. Fonzo Domenico	Rossana 28 gennaio 1937	si						
36. Gallo Mario	Napoli 9 agosto 1931	si						
37. Garini Giovanni	Rivarolo del Re 20 marzo 1944	si						

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
38. Ghionni Antonio	Napoli 21 novembre 1939	si						
39. Gilli Giulio	Sanremo 21 dicembre 1939	si						
40. Iacopini Gian Paolo	Roma 7 marzo 1943	si						
41. Iannotta Flavia	Cherso 12 novembre 1941	si						
42. Iavicoli Mario	Addis Abeba (Etiopia) 27 agosto 1941	si						
43. Inserra Vincenzo	Lentini 11 novembre 1940	si						
44. Lanzara Pietro	Val d'Erici 21 aprile 1943	si						
45. Lattanzi Vincenzo	Bari 18 gennaio 1942	si						
46. Leccardi Enrico	Lomello 13 marzo 1943	si						
47. Libroia Alfonso	Milano 28 ottobre 1939	si						
48. Liuzzi Antonio	Milano 5 febbraio 1939	si						
49. Lo Iudice Giuseppe	Sorianello 25 febbraio 1939	si						
50. Lombardi Gaetano	Milano 27 giugno 1941	si						
51. Lucantoni Antonio	Sulmona 27 agosto 1939	si						
52. Lupini Sestilio	Costacciaro 16 giugno 1927	si						
53. Lupo Michele	Nocera Inferiore 6 novembre 1942	si						
54. Maggio Claudio	Roma 20 febbraio 1940					si		
55. Maglione Paola	Tripoli 8 marzo 1941	si						
56. Mancuso Luigi	Palermo 6 luglio 1941	si						
57. Mantero Franco	Mondovì 1° luglio 1942	si						
58. Mantione Alfredo	Caltanissetta 28 ottobre 1937	si						
59. Marmorino Concetta	Portici 5 dicembre 1931	si						
60. Masi Mario	Roma 26 dicembre 1940	si						
61. Mastrangelo Dario	Roma 29 gennaio 1935	si						
62. Matarese Salvatore	Napoli 24 luglio 1944	si						
63. Mattace Rosario	Napoli 24 febbraio 1940	si						
64. Menditto Vincenzo	Casagiove 26 febbraio 1937	si						
65. Micanti Lavinia	Arrone 29 dicembre 1928	si						
66. Monaco Fabrizio	Roma 24 marzo 1942	si						
67. Moscetti Giacomo	Roma 5 settembre 1942	si						
68. Moscogiuri Antonio	Bari 5 ottobre 1941	si						
69. Naim Umberto	Sfax 2 marzo 1944	si						
70. Nardelli Giovanna Maria	Fasano 31 maggio 1938	si						
71. Nasti Franco	Napoli 9 dicembre 1940	si						
72. Nicotra Giulio Cesare	Roma 14 dicembre 1938	si						
73. Nunziata Vincenzo	Napoli 5 dicembre 1940	si						
74. Oggioni Carlo	Roma 23 luglio 1934	si						
75. Orio Franco	Salerno 9 aprile 1939	si						
76. Paggi in Pugno Anna	Roma 8 agosto 1940	si						
77. Paladini Giuseppe	Leverano 18 settembre 1942	si						
78. Pavarallo Maria Cristina	Canelli 21 gennaio 1944	si						
79. Pempinello Raffaele	Napoli 7 maggio 1944	si						
80. Picchio Enio	Passignano sul Trasimeno 11 ottobre 1937					si		
81. Pietranera Giacomo	S. Polo d'Enza 25 dicembre 1943	si						
82. Piro Carlo	Cosenza 2 gennaio 1941	si						
83. Previati Roberto	Riccia 29 ottobre 1940	si						
84. Raggi Umberto	Como 15 ottobre 1943	si						
85. Re Massimo	Roma 1° febbraio 1939	si						
86. Reschini Eugenio	Busto Arsizio 25 novembre 1940	si						
87. Riondino Giuseppe	Roma 13 luglio 1936	si						
88. Romis Leone	Napoli 19 giugno 1943	si						
89. Roncella Angelo	Campagnano di Roma 24 aprile 1932	si						
90. Rossi Pierluigi	Tolentino 13 febbraio 1938	si						
91. Saia Angelo	Bompensiere 21 gennaio 1938	si						
92. Salerno Mario	Napoli 19 ottobre 1941	si						
93. Scaglione Gian Claudio	Modena 29 maggio 1943	si						

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
94. Scardapane Riccardo	Oria 20 maggio 1937	si						
95. Seri Siro	Roma 15 aprile 1940					si		
96. Spidalieri Attilio	S. Giuliano del Sannio 19 marzo 1935	si						
97. Spirito Luigi	Caserta 29 ottobre 1936	si						
98. Tafaro Emilio	Minervino Murge 17 novembre 1940	si						
99. Tamburrano Guido	Roma 21 novembre 1942	si						
100. Terlini Marcello	Roma 16 luglio 1937	si						
101. Tollemeto Gabriella	Nardò 13 novembre 1940	si						
102. Travaglini Pietro	Milano 22 ottobre 1940	si						
103. Trotta Francesco	Udine 9 agosto 1943	si						
104. Vallone Francesco	Alcamo 16 febbraio 1942	si						
105. Vignteri Riccardo	Fiume 17 gennaio 1942	si						
106. Vitale Francesco	Salerno 7 gennaio 1941	si						
107. Volpe Bruno	Napoli 30 ottobre 1937	si						
108. Ximenes Enrico Emilio	Milano 12 luglio 1936	si						
109. Zammataro Marcello	Catania 15 luglio 1942	si						
110. Zarbano Anita	Lentini 1° gennaio 1943	si						

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di assistente di endocrinologia, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(7204)

Elenco dei primari di medicina legale e delle assicurazioni sociali, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 novembre 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame nazionale di idoneità a primario di medicina legale e delle assicurazioni sociali bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Bargagna Marino	Collesalvetti 6 luglio 1927					si		
2. Basile Leopoldo	Palermo 4 dicembre 1928	si						
3. Bellieni Antonio	Città della Pieve 17 luglio 1928					si		
4. Bencini Adriano	Firenze 9 dicembre 1925	si						
5. Bonifacio Aldo	Trieste 11 luglio 1927	si						
6. Canale Marcello	Genova 12 gennaio 1933	si						
7. Chini Alessandro	Firenze 16 marzo 1925	si						
8. Chiozza Giorgio	Genova 27 gennaio 1925	si						
9. Daniotti Giovanni	Treviso 3 giugno 1924	si						
10. De Fazio Antonio	Serrata 30 maggio 1932					si		
11. Durante Faustino	Balsorano 8 giugno 1923	si						
12. Fabroni Franco	Montepulciano 24 novembre 1930					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
13. Falzi Guglielmo	Bussolengo 14 luglio 1931	si						
14. Fucci Piero	Perugia 3 giugno 1925	si						
15. Gatti Renato	Torino 9 ottobre 1924	si						
16 Giaccone Paolo	Palermo 21 marzo 1929	si						
17. Giuliano Leonardo	Pachino 10 gennaio 1925					si		
18. Grosser Giovanna	Berlino 23 ottobre 1921	si						
19. Guladi Giorgio	Codigoro 23 agosto 1933	si						
20. Guarneri Alfredo	Paderno Ponchielli 13 ottobre 1930					si		
21. Isalberti Lodovico	Varese 17 novembre 1930					si		
22. Macchiarelli Luigi	Roma 17 agosto 1925	si						
23. Marchiori Alvaro	Roma 24 agosto 1926	si						
24. Mari Emilio	Modena 23 dicembre 1924	si						
25. Marracino Francesco	Vastogirardi 21 dicembre 1926	si						
26. Marras Giovanni	Sassari 25 novembre 1926	si						
27. Marrubini Gilberto	Milano 28 dicembre 1921					si		
28. Martini Paolo	Arezzo 24 agosto 1934	si						
29. Massaro Osvaldo	Matera 29 novembre 1930	si						
30. Mazzucchelli Bruno	Pavia 7 gennaio 1923					si		
31. Meriggi Marcello	Roma 18 gennaio 1928	si						
32. Merli Silvio	Trieste 23 ottobre 1930	si						
33. Milana Vincenzo	Linguaglossa 11 novembre 1931	si						
34. Milletti Antonio	Pescia 9 aprile 1918	si						
35. Pappalardo Giuseppe	Bologna 18 novembre 1932	si						
36. Pierucci Giovanni	Pisa 11 giugno 1931	si						
37. Pilleri Michele	Maddaloni 23 giugno 1929	si						
38. Pozone Francesco	Napoli 23 marzo 1915	si						
39. Purini Tommaso	Viareggio 3 marzo 1931					si		
40. Recine Hermann	Benevento 4 giugno 1929					si		
41. Ricci Pierlodovico	Mondavio 21 settembre 1923	si						
42. Ritucci Antonio	Troia 19 dicembre 1926	si						
43. Ronchetti Enrico	Roma 7 novembre 1924	si						
44. Rota Angelini Matilde	Roma 31 maggio 1927	si						
45. Sabattani Pier Giorgio	Riolo Terme 19 luglio 1929	si						
46. Santini Massimiliano	Bari 16 settembre 1929					si		
47. Umani Ronchi Giancarlo	Ancona 5 febbraio 1935	si						
48. Urbini Carlo	Modena 22 novembre 1926	si						
49. Vimercati Francesco	Zara 2 luglio 1935	si						
50. Viterbo Baldo	Venezia 8 settembre 1926					si		
51 Zarone Alfonso	Napoli 18 ottobre 1928		si					
52. Zauli Angelo	Faenza 4 giugno 1931	si						

Art 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di medicina legale e delle assicurazioni sociali, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(7205)

Elenco dei primari di chirurgia pediatrica, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 14 agosto 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia pediatrica bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Abelli Mario	Casalino 31 marzo 1928					si		
2. Anfossi Carlo	Guarene d'Alba 21 aprile 1919					si		
3. Arcara Giuseppe	Palermo 27 settembre 1928		si					
4. Ardimento Gennaro	Napoli 12 giugno 1929					si		
5. Artale Sebastiano	Avola 14 aprile 1926	si						
6. Balli Vittorio	Carpi 14 ottobre 1918					si		
7. Bardini Tomaso	Piacenza 20 dicembre 1933						si	
8. Bartolomucci Ermelindo	Napoli 4 gennaio 1908		si					
9. Belloli Gianpiero	Bergamo 30 aprile 1930					si		
10. Beltrame Armando	Milano 26 ottobre 1925					si		
11. Bergarni Franco	Roma 13 dicembre 1925					si		
12. Bertola Leo	Torino 28 maggio 1914		si				si	
13. Bertolini Alberto	Pietrasanta 19 settembre 1929					si		
14. Bianchi Michele	Solbiate Comasco 5 settembre 1925					si		
15. Bonelli Antonio	Milano 24 giugno 1932					si		
16. Bortolotti Guido	Crespellano 5 agosto 1922					si		
17. Bosio Umberto	Alessandria 26 settembre 1932						si	
18. Botturi Giorgio	Cavriana 22 agosto 1911					si	si	
19. Buonomo La Rossa Bruno	Napoli 11 luglio 1926					si		
20. Caccia Guido	Alessandria 6 giugno 1931		si					
21. Cagnazzo Giuseppe	Stenatia 21 aprile 1930	si						
22. Cainazzo Ermanno	Bologna 11 luglio 1930					si		
23. Cannada-Bartoli Gaetano	Napoli 16 gennaio 1929	si						
24. Capozzi Alfredo	Taranto 10 febbraio 1925					si		
25. Caracciolo Giuseppe	Reggio Calabria 9 aprile 1928	si						
26. Carano Aldo	S. Severo 2 giugno 1928	si						
27. Castiglione Morelli Pietro	Napoli 4 gennaio 1910					si		
28. Catarci Alberto	Anguillara Sabazia 3 ottobre 1923	si						
29. Cattaneo Carlo Edoardo	Milano 5 dicembre 1917						si	
30. Caucci Manlio	Roma 18 giugno 1915		si					
31. Ciccioli Evandro	Montegranaro 5 novembre 1921	si						
32. Contorni Luigi	Abbadia S. Salvatore 6 dicembre 1927					si		
33. Defant Giorgio	Strigno 6 febbraio 1933					si		
34. Di Maria Matteo	Palma Campania 4 luglio 1927	si						
35. Distasi Antonio Leonardo	Lecce 19 febbraio 1931	si						
36. D'Orlando Carlo	Trieste 8 giugno 1924					si		
37. Esposito Giovanni	Ercolano 13 maggio 1926					si		
38. Fioretti Gianpaolo	Ancona 25 settembre 1931					si		
39. Frascaria Fulvio	L'Aquila 30 settembre 1930	si						
40. Gabriele Agostino	Tunisi 19 luglio 1915					si		
41. Gallina Sergio	Vigevano 27 luglio 1918	si						
42. Giacomoni Marco Antonio	Genova-Pegli 26 agosto 1935	si						
43. Giugiaro Alfredo	Torino 10 gennaio 1921					si		
44. Grassi Michele	Siracusa 18 settembre 1928	si						
45. Guglielmi Maurizio	Asiago 29 gennaio 1934	si						
46. Lanzara Guido	Reggio Calabria 14 febbraio 1932					si		
47. Meli Salvatore	Comiso 26 maggio 1931	si						
48. Milizia Eupremio	Udine 7 maggio 1928	si						
49. Montagnani Carlo Alberto	Modena 4 dicembre 1916		si					
50. Montinari Mario	Galatina 22 agosto 1921		si					
51. Novielli Plinio	Bari 5 aprile 1928					si		
52. Palagiano Vincenzo	Taranto 16 luglio 1932					si		
53. Palombieri Vincenzo	Teramo 19 maggio 1927					si		
54. Pappalepore Nicola	Seriate 10 dicembre 1911					si		
55. Parenti Giulio Cesare	Livorno 21 luglio 1923					si		
56. Parenzan Lucio	Comeno 3 giugno 1924					si		

	Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
				Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
57.	Petrelli Augusto	Lecce 5 maggio 1923						si	
58.	Pinna Candido Daniele	Bengasi 30 giugno 1927					si		
59.	Piroli Giuseppe	Serino 19 luglio 1914		si					
60.	Pisoni Franco	Masi di Lasino 14 settembre 1934	si						
61.	Pittschieler Karl	Bolzano 22 novembre 1919		si					
62.	Poccianti Francesco	Scandicci 27 agosto 1927					si		
63.	Possenti Bruno	Brescia 18 marzo 1925					si		
64.	Righini Antonio	Firenze 11 settembre 1914		si					
65.	Rizzo Vincenzo	Genova 6 gennaio 1925					si	si	
66.	Rocca Italo	Fiume 13 aprile 1921	si						
67.	Rombolà Francesco	Drapia 27 settembre 1927					si		
68.	Rosenholz Ugo	Fiume 14 giugno 1926					si		
69.	Rossi Rino	Vinzaglio 17 gennaio 1924	si						
70.	Sagnotti Giovanni	Fano 1° giugno 1912					si		
71.	Sarra Alfonso	Tobruk 29 aprile 1922					si		
72.	Sarti Lorenzo	Roma 27 settembre 1921						si	
73.	Saviano Riccardo	Napoli 30 maggio 1923	si						
74.	Sforza Francesco	Andria 14 ottobre 1927					si		
75.	Verga Giovanni	Siracusa 20 settembre 1924					si		
76.	Vio Antonio	Spalato 28 giugno 1933					si		
77.	Zaffaroni Giuseppe	Milano 26 febbraio 1928					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare ai concorsi di assunzione a posti di primario di chirurgia pediatrica, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(7206)

Elenco dei primari di neurologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame nazionale di idoneità a primario di neurologia bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

	Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
				Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1.	Agnoli Alessandro	Genova 30 aprile 1936	si						
2.	Aguanno Nicola	Rocca Pietore 13 marzo 1934						si	
3.	Amaducci Luigi	Verona 11 luglio 1932						si	
4.	Amici Raffaele	Macerata 6 settembre 1917					si		
5.	Amico Giuseppe	Altavilla Milicca 1° dicembre 1926					si		
6.	Andreani Franco	Brescia 6 febbraio 1919		si					
7.	Argenta Guido	Gioia del Colle 2 maggio 1929	si						
8.	Arrigo Antonio	Pavia 10 luglio 1929					si		
9.	Baggiore Pietro	Viaifrè Canavese 8 aprile 1923					si	si	
10.	Barbieri Nicola Fabio	Vibo Valentia 24 febbraio 1927						si	si

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
11. Barone Antonio	Napoli 25 agosto 1921					si		
12. Barontini Franco	La Spezia 28 luglio 1925	si					si	
13. Bellini Sabatino	S. Miniato 24 dicembre 1930						si	
14. Boeri Renato	Milano 15 maggio 1922					si		
15. Bonasera Nicola	Palermo 15 luglio 1932	si						
16. Bossi Lorenzo	Torino 18 novembre 1927					si		
17. Brogi Lazzaro	Verona 9 aprile 1929						si	
18. Broglia Sergio	La Spezia 15 agosto 1926			si				
19. Brusa Adolfo	Genova 8 gennaio 1923		si					
20. Brusa Giuseppe	Cassano Magnago 5 luglio 1919						si	
21. Cacudi Giuseppe	Bari 28 marzo 1922		si					
22. Caglieris Agostino	Milano 26 agosto 1920		si					
23. Calderini Giorgio	Milano 2 febbraio 1928						si	
24. Caliri Francesco	Falcone 16 marzo 1920							si
25. Campanella Giorgio	Benevento 5 maggio 1928			si				
26. Canal Nicola	Farra di Soligo 21 luglio 1931					si		
27. Caprini Giovanni	S. Giovanni Lupatoto 12 febbraio 1925							si
28. Caraceni Antonio	Ortona 19 giugno 1931					si		
29. Cardani Abramo	Jerago 24 ottobre 1928						si	
30. Carpaneto Alberto	Genova 8 novembre 1911					si		
31. Carrieri Giovanni	Bari 8 marzo 1917		si					
32. Casotto Alessandro	Bovolenta 16 agosto 1928						si	
33. Castellotti Vincenzo	Milano 21 febbraio 1927					si		
34. Castorina Guido	Catania 1° febbraio 1924					si		
35. Cataldi Luigi	Taurisano 13 giugno 1920					si		
36. Chessa-Perle Elia	Sassari 3 marzo 1915					si		
37. Chinaglia Lino	Padova 7 novembre 1929						si	
38. Colucci D'Amato Cesare	Napoli 7 agosto 1933					si		
39. Comunale Mario	Taranto 8 maggio 1926							si
40. Corbino Domenico	Livorno 2 gennaio 1912		si					
41. Corridori Gian Franco	Palazzolo sull'Oglio 18 giugno 1926					si		
42. Crispino Pasquale	Napoli 24 febbraio 1927						si	
43. Curci Francesco	Nocera Inferiore 6 gennaio 1934						si	
44. Currò-Dossi Bruno	Catania 8 ottobre 1934					si	si	
45. D'Agostini Nico	Ferrara 16 agosto 1924		si					
46. Dalla Barba Giampietro	Vicenza 6 gennaio 1925			si		si		
47. Dalla Rosa Vittorio	Brescia 2 ottobre 1932						si	
48. De Carolis Vittorio	Pontedassio 4 ottobre 1934						si	
49. Del Greco Verano	Lucca 4 giugno 1924						si	
50. Dell'Aria Vincenzo	Napoli 3 maggio 1935						si	
51. De Maio Domenico	Polistena 14 gennaio 1929					si		
52. De Natale Luciano	Napoli 4 novembre 1930						si	
53. Di Biagio Franco	Roma 12 gennaio 1928					si		
54. Di Gennaro Ciro	Corato 8 maggio 1924					si		
55. Dioli Gian Luigi	Ferrara 28 marzo 1934						si	
56. Di Piazza Pietro	Crotone 12 marzo 1926					si		
57. Donati Ambrogio	Milano 7 maggio 1918					si		
58. Erminio Francesco	Milano 26 aprile 1927	si				si		
59. Fabiani Doretta	Pontedera 18 settembre 1930						si	
60. Fabiani Pasquale	Pisa 19 novembre 1929			si				
61. Fabiani Sergio	Magliano di Tenna 16 agosto 1931	si						
62. Faggioli Lodovico	Pogliano Milanese 12 giugno 1930	si						
63. Fassetta Giuliano	Venezia 20 febbraio 1933					si		
64. Favale Emilio	S. Margherita Ligure 11 gennaio 1932	si						
65. Ferro Milone Francesco	Torino 26 agosto 1926					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
66. Fieschi Cesare	Pavia 2 maggio 1932	si						
67. Finzi Gilberto	Milano 17 febbraio 1919					si		
68. Fontanari Diego	Mori 5 novembre 1922		si					
69. Frattola Lodovico	Milano 25 marzo 1931	si						
70. Garello Luciano	Beirut 23 novembre 1925		si					
71. Gherardini Gian Francesco	Venezia 13 maggio 1927	si						
72. Giagheddu Marcello	Roma 26 marzo 1932	si					si	
73. Giampietro Federico	Ferrara 29 agosto 1920						si	
74. Giannelli Alberto	Pralboino 7 maggio 1929					si		
75. Giannini Vito	Bari 14 ottobre 1925					si		
76. Gianniotti Giorgio	Genova 2 settembre 1925					si		
77. Grava Camillo	Conegliano 1° maggio 1932					si		
78. Hanau Rino	Ferrara 23 agosto 1931					si		
79. Kluzer Giuseppe	Torino 6 aprile 1916			si		si		
80. Inghirami Lodovico	Volterra 12 novembre 1927			si				
81. Invernizzi Giordano	Milano 13 maggio 1935						si	
82. La Mantia Vincenzo	Nissoria 19 marzo 1932	si						
83. Lambiase Mario	Castellammare di Stabia 4 luglio 1931	si						
84. Laterza Aldo	Catanzaro 28 maggio 1925					si	si	
85. Liberati Franco	Roma 20 settembre 1927						si	
86. Luria Edoardo	Palermo 15 gennaio 1931			si				
87. Manfredi Mario	Genova 5 agosto 1934	si						
88. Manfredi Saginario	Pietralcina 18 ottobre 1927					si		
89. Manghi Ernesto	Reggio Emilia 27 giugno 1923					si		
90. Manniróni Giovanni	Nuoro 9 marzo 1923		si					
91. Mantovani Mario Giacinto	Ferrara 30 maggio 1923					si		
92. Marasco Mario	Salerno 20 dicembre 1927						si	
93. Marforio Stellio	Seregno 5 maggio 1936						si	
94. Maria Giuseppe	Nocera Inferiore 24 gennaio 1927						si	
95. Marobbio Carlo	Milano 23 settembre 1930					si		
96. Maroncelli Pietro	Ferrara 26 gennaio 1924						si	
97. Martinelli Giorgio	Grosseto 4 giugno 1931						si	
98. Marzuoli Ugo	Pescara 7 giugno 1920		si					
99. Massazza Giorgio	Genova 18 maggio 1932	si						
100. Mazzanti Luciano	Grosseto 8 ottobre 1929					si		
101. Mazzoni Silvano	Ferrara 11 luglio 1932			si				
102. Menghi Dario	Firenze 12 novembre 1924					si		
103. Menozzi Cesare	Mantova 5 settembre 1930					si		
104. Millefiorini Marcello	Roma 16 gennaio 1924					si		
105. Minazzi Mario	Varese 16 giugno 1930					si		
106. Mironi Filippo	Reggio Emilia 21 maggio 1928			si		si		
107. Monaco Pietro	Catania 30 giugno 1933	si						
108. Monaco Vincenzo	Morano Calabro 14 luglio 1933						si	
109. Montanari Mario	Verona 30 luglio 1922		si					
110. Montanini Remigio	Reggio Emilia 2 agosto 1929			si		si		
111. Morandini Nestore	S. Giorgio di Nogaro 22 ottobre 1913		si					
112. Moretti Ezio	Deruta 21 febbraio 1924			si				
113. Morgando Enrico	Milano 19 ottobre 1933	si					si	
114. Morocutti Cristoforo	Venezia 19 luglio 1927	si						
115. Negri Silvio	Fauglia 7 agosto 1922					si		
116. Nizzoli Vitaliano	Reggio Emilia 25 gennaio 1933						si	
117. Noceti Dario	Savona 6 marzo 1928			si				
118. Ognibene Pier Paolo	Grosseto 14 aprile 1927						si	
119. Paci Aristide	Ancona 17 settembre 1933						si	
120. Pacini Luciano	Montecatini Terme 18 giugno 1926					si		
121. Paladini Gian Piero	Alessandria d'Egitto 1° ottobre 1927						si	

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
122. Parma Mario	Bologna 8 luglio 1924					si		
123. Pastorino Paolo Roberto	Masone 7 giugno 1933	si						
124. Pavoni Mario	Brescia 1° agosto 1931						si	
125. Pazzagli Adolfo	Chiusi 24 novembre 1934						si	
126. Pelliccioli Vincenzo	Rocca del Colle 29 ottobre 1912					si		
127. Perini Ugo	Vallemosso 5 agosto 1924						si	
128. Piatti Ambrogio	Somma Lombardo 1° giugno 1928	si						
129. Pisani Carlo	Casaleggi 28 marzo 1921						si	
130. Ramelli Emilio	Milano 23 febbraio 1929					si		
131. Ravenna Cesare	Venezia 23 gennaio 1933	si					si	
132. Rebucci Gian Giuseppe	Bologna 25 settembre 1929			si				
133. Riccio Alessandro	Torino 18 settembre 1932					si		
134. Roggia Angelo	Novara 9 febbraio 1922						si	
135. Romagnoli Cesare	Bologna 19 maggio 1923		si					
136. Rossi Ludovico	Bergamo 25 settembre 1924					si		
137. Rovetta Arici Pietro	Brescia 18 marzo 1925		si					
138. Sabbatini Franco	Fermignano 7 febbraio 1932	si						
139. Sacco Giandomenico	Villaromagnano 26 marzo 1933					si	si	
140. Sallusto Luigi	Nola 27 settembre 1932			si		si		
141. Sanguineti Italo	Genova 25 giugno 1918		si					
142. Sassaroli Sandro	Pollenza 7 gennaio 1913					si		
143. Scarinci Adele	Viterbo 23 maggio 1931	si						
144. Scarlato Guglielmo	Napoli 20 giugno 1931					si		
145. Scarzella Riccardo	Torino 20 gennaio 1925			si				
146. Schiffer Davide	Verzuolo 28 gennaio 1928	si						
147. Sepe Ornella	Napoli 1° gennaio 1928	si					si	
148. Sergio Concetto	Catania 28 gennaio 1928	si						
149. Serra Carlo	Villagrande Strisaili 16 ottobre 1921	si						
150. Sibour Francesco	Condove 31 agosto 1925		si					
151. Signorato Umberto	Altissimo 10 novembre 1927					si		
152. Simonetti Carlo	Carrara 19 luglio 1930			si				
153. Sommavilla Bruno	Pieve di Alpago 14 ottobre 1931					si	si	
154. Spadetta Vittorio	Napoli 16 novembre 1932	si						
155. Spinnato Aldo	Palermo 24 settembre 1929	si						
156. Stefanachi Luigi	Castrignano del Capo 5 agosto 1926					si		
157. Stella Lucio	Napoli 22 ottobre 1933	si					si	
158. Tambato Enrico	S. Caterina dello Ionio 4 febbraio 1936						si	
159. Tani Giovanna	Crema 2 settembre 1932						si	
160. Terzi Gianfermo	Bergamo 4 maggio 1928					si		
161. Tinelli Giuseppe	Noci 16 febbraio 1909		si					
162. Tomaselli Rodolfo	Genova 21 febbraio 1921					si		
163. Torrigiani Gaetano	Milano 13 luglio 1928					si		
164. Turchiaro Gaspare Giuseppe	Celico 8 maggio 1928						si	
165. Turinese Andrea	Trapani 15 agosto 1927			si		si		
166. Tuvo Fulvio	Trieste 19 luglio 1921					si		
167. Valassi Fulvio	Pola 5 gennaio 1927						si	
168. Valenti Giorgio	La Spezia 31 ottobre 1934						si	
169. Vercesi Giorgio	Milano 29 agosto 1925			si		si		
170. Violante Angelo	Canosa Sannita 6 marzo 1936	si						
171. Vitetta Matteo	Messina 29 gennaio 1933					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
172. Volterra Vittorio	Udine 26 giugno 1931					si		
173. Zanetti Goffredo	Milano 23 luglio 1921						si	
174. Zanetti Riccardo	San Giorgio della Richinvelda 31 agosto 1929					si	si	
175. Zanibelli Gianfranco	Milano 23 marzo 1932						si	
176. Zecchini Antonino	Visco 8 giugno 1927					si		
177. Zerbi David	Treviglio 2 settembre 1931					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare ai concorsi di assunzione a posti di primario di neurologia, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(7207)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per soli titoli, ad una cattedra di pittura nell'Accademia di belle arti di Catania

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precisata sugli istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;
Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;
Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;
Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831 e successive modificazioni;
Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;
Vista la legge 14 ottobre 1966, n. 851;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per soli titoli, ad una cattedra di pittura nell'Accademia di belle arti di Catania.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734 sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè, nel complesso, non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è, ancora, elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio o per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o istituto d'istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente, negli istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente articolo, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di 5 anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Sono ammessi, anche se eccedano il predetto limite massimo, rispettivamente di anni 40, 45 e anni 55, concorrenti appartenenti alle seguenti categorie.

a) professori di ruolo;

b) professori di ruolo di scuola secondaria pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia emersa a loro carico in ordine ai fatti che determinarono il provvedimento di revoca), o che sia stata soppressa;

c) presidi o professori di scuola pareggiata, convertita in statale, che non abbiano potuto essere assunti al servizio di Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale.

Si prescinde anche dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 500, deve essere indirizzata al Ministero della pubblica istruzione Ispettorato per l'istruzione artistica Ufficio concorsi Roma. Il termine per la sua presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda, oltre al nome e cognome del candidato, dovra contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

La domanda deve essere, infine, datata e firmata.

La firma deve essere autenticata dal capo dell'istituto presso il quale il candidato presta servizio, o da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Le domande redatte in difformità non saranno ritenute valide, per quanto in contrasto con le vigenti disposizioni di legge.

Alle domande dovranno essere allegati i titoli di studio e i certificati di servizio che i candidati intendano produrre ai fini della valutazione. I titoli concernenti l'attività artistica (opere, pubblicazioni, documentazioni fotografiche, nonchè un elenco, in carta semplice, in triplice esemplare dei titoli stessi, firmato dal candidato) dovranno essere contenuti in pacco a parte, che dovrà pervenire al Ministero entro i termini di scadenza per la partecipazione al concorso.

La esibizione, contemporanea alla domanda, dei titoli, è condizione indispensabile per la valutazione di essi.

Le documentazioni fotografiche dovranno essere controfirmate dall'interessato e recare la postilla che trattasi di sue opere.

Le documentazioni illustranti l'attività didattica del candidato dovranno recare il visto del direttore o del presidente dell'istituto presso il quale il candidato presta servizio scolastico.

Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (i titoli di precedenza o di preferenza), gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Ispettorato per l'istruzione artistica Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotostatica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra, la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia e di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno, inoltre, produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L 500 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, in cui risultino indicati, oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nello ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 500 rilasciato dall'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

p) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 500 dell'autorità militare;

q) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 500) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione dal servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata;

r) gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari, e il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella terna, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Ispettorato per l'istruzione artistica, entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 21° anno di età e non abbia superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna:

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dello effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 143 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 500 rilasciata dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 500;

e) documento militare;

f) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 500 rilasciato dalla autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 500 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco o contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto copia dello stato di servizio in bollo da L. 500 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva e in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 500 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione, fatta eccezione per quelli presentati allo ufficio concorsi dell'ispettorato per l'istruzione artistica per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso dovranno indicare i documenti stessi, nonchè la autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengono a famiglia numerosa.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto nella valutazione dei candidati terrà conto dei titoli didattici, artistici e culturali da ciascuno di essi prodotti.

A conclusione dei lavori, la commissione proporrà, a norma dell'art. 5, terzo comma, del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna; e in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso, ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica.

Art. 9.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1972

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1972
Registro n. 25, *foglio n.* 139

(7229)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1971, n. **19.**

Nuova misura dell'indennità regionale spettante dal 1° gennaio 1971 al personale scolastico in servizio presso le scuole elementari, in relazione al prolungamento d'orario per l'insegnamento della lingua francese.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 30 *novembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La misura dell'indennità regionale prevista dall'art. 3 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, per il personale scolastico in servizio presso le scuole elementari, in relazione al prolungamento di orario per l'insegnamento della lingua francese, è commisurata, a decorrere dal 1° gennaio 1971, al venti per cento dello stipendio annuo lordo iniziale dei parametri 165, 208, 243, 397, 430 e 443 e al venticinque per cento dello stipendio annuo lordo iniziale del parametro 307.

Art. 2.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge — prevista in annue lire ottanta milioni — sarà imputata all'apposito capitolo 589 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1971 (« Scuole elementari stipendi, indennità e competenze fisse al personale ispettivo, direttivo e insegnante ») e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni seguenti.

A tal fine è approvato l'aumento dello stanziamento annuo del capitolo stesso da lire un miliardo settecentocinquanta milioni a lire un miliardo ottocentotrenta milioni.

Per il finanziamento e la copertura della maggiore spesa annua di lire ottanta milioni si provvede mediante aumento, per la corrispondente somma, dello stanziamento annuo del capitolo 49 della parte entrata del bilancio (« Compartecipazioni sui proventi delle tasse sulle automobili art. 2 legge 9 febbraio 1952, n. 49 e art. 8 legge 22 dicembre 1969, n. 964 ») in relazione al già accertato aumento del gettito della compartecipazione sui proventi di cui si tratta.

Art. 3.

In caso di eventuali successivi aumenti degli stipendi annui lordi tabellari previsti per i parametri indicati al precedente art. 1, si provvederà con provvedimenti legislativi alle conseguenti variazioni in aumento ed al finanziamento della spesa annua per la corresponsione dell'indennità prevista dalla presente legge.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 novembre 1971

DUJANY

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1971, n. **20.**

Concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di credito, per l'assunzione di mutui bancari da parte dell'Ente ospedaliero regionale di Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 30 *novembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione della garanzia fideiussoria della Regione, per la durata massima di 30 anni, presso istituti di credito nell'interesse ed a favore dell'ente ospedaliero regionale di Aosta, con sede in Aosta, fino alla concorrenza massima di complessive lire quattrocentocinquanta milioni, per l'assunzione di mutui destinati al finanziamento delle spese previste per l'esecuzione di un primo lotto dei progettati lavori di ampliamento dell'ospedale generale di Aosta, ammessi a contributo statale, a' sensi della legge 20 giugno 1969, n. 383.

Art. 2.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata all'osservanza, da parte dell'ente ospedaliero regionale di Aosta, delle clausole e condizioni da approvare con deliberazione della Giunta regionale, anche ai fini del controllo della gestione dell'ente stesso.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta regionale o, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli istituti di credito e le aziende bancarie e previamente concordate ed approvate con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 4.

Al finanziamento delle spese derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti recuperi di somme, a debito ed a carico dell'ente ospedaliero regionale di Aosta, si provvederà mediante imputazione di spese ed introito di somme agli istituendi sottoriportati capitoli della parte spesa e della parte entrata, con stanziamenti di lire quattrocentocinquanta milioni, del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1971 e per i successivi anni di durata della fideiussione regionale:

Capitolo 261 della parte spesa: « Spese per eventuali pagamenti di somme ad istituti di credito in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari a favore dell'ente ospedaliero regionale di Aosta (legge regionale 29 novembre 1971, n. 20) ».

Capitolo 229 della parte entrata: « Entrate per riscossioni di crediti verso l'ente ospedaliero regionale di Aosta, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari (legge regionale 29 novembre 1971, n. 20) ».

Art. 5.

La Giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, alla approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese, eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato apposito capitolo della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1971 e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni di durata della fideiussione regionale.

Art. 6.

La Giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dall'ente ospedaliero regionale di Aosta, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione, in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente art. 5, con introito al sopramenzionato apposito capitolo della parte entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1971 ed al corrispondente capitolo di entrata dei bilanci preventivi della Regione per i successivi anni di durata della fideiussione regionale.

Art. 7.

La presente legge, entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 novembre 1971

DUJANY

(7068)

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1971, n. **21.**

Istituzione di un ruolo speciale del personale in soprannumero per l'inquadramento di personale fuori ruolo alle dipendenze dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 30 *dicembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del ruolo speciale del personale in soprannumero

E' istituito, con decorrenza dal 1° novembre 1971, un ruolo speciale del personale in soprannumero per l'inquadramento, in via straordinaria, di personale avventizio, giornaliero e incaricato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, addetto a servizi di istituto della Regione e avente trattamento economico corrispondente o assimilabile a quello previsto per i posti tabellari del ruolo ordinario del personale regionale.

Il ruolo speciale soprannumerario, ad esaurimento, comprende un complessivo numero massimo di 171 posti, con le qualifiche di cui all'allegato *A* alla presente legge, previste dalle vigenti tabelle organiche generali del ruolo ordinario per il personale e i servizi dell'Amministrazione regionale, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni.

Art. 2.

Inquadramento di personale nel ruolo speciale soprannumerario

Sarà inquadrato nel ruolo speciale soprannumerario il personale avventizio, giornaliero e incaricato, assunto in servizio con provvedimento della giunta regionale, in data non posteriore al 1° luglio 1971, e che risulti in possesso dei prescritti requisiti e titoli di studio e dei titoli di specializzazione previsti dall'art. 78 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni per la nomina ai corrispondenti posti del ruolo ordinario.

Per l'inquadramento nel predetto ruolo soprannumerario il limite massimo di età è stabilito in anni 55, salvo nei casi in cui il personale abbia prestato almeno dieci anni di servizio continuativo alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.

Al collocamento nel ruolo speciale in soprannumero si provvederà con deliberazioni della Giunta regionale tenendo conto della qualifica e del trattamento economico in atto per il personale alla data del 1° novembre 1971.

Art. 3.

Attribuzione delle qualifiche e degli stipendi

All'inquadramento nel ruolo speciale del personale in soprannumero si provvederà mediante attribuzione delle qualifiche e degli stipendi corrispondenti previsti dai rispettivi ruoli delle singole carriere, con valutazione, ai fini giuridici ed economici, del quaranta per cento del periodo di servizio non di ruolo comunque prestato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.

Il personale avventizio inquadrato nel ruolo speciale in soprannumero conservera, a titolo di assegno personale non utile a pensione e da riassorbire nei successivi aumenti periodici di stipendio o salario conseguibili per effetto della carriera economica a ruolo aperto, l'eventuale eccedenza della retribuzione principale sulla nuova retribuzione conseguita nel ruolo soprannumerario.

Art. 4.

Applicabilità delle norme del vigente regolamento organico generale

Sono estese, per quanto applicabili, al personale del ruolo soprannumerario le norme concernenti lo stato giuridico ed economico del personale di ruolo dell'Amministrazione regionale, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni.

Si applicano, altresì, al personale di cui al precedente comma le norme previste dagli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13 per quanto concerne lo sviluppo della carriera economica «a ruolo aperto».

Art. 5.

Disposizioni speciali

Il personale avente rapporto di lavoro contrattuale addetto alla distribuzione di buoni di carburanti in esenzione fiscale e che sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 della presente legge sarà inquadrato nel ruolo soprannumerario della carriera esecutiva, con attribuzione della qualifica di applicato.

Per l'inquadramento in soprannumero alla qualifica di traduttore della carriera di concetto, si potrà prescindere dal possesso del prescritto titolo di studio di licenza di scuola media superiore per il personale in servizio da oltre cinque anni alla data del 1° novembre 1971 e che superi con esito favorevole una prova di idoneità secondo modalità da approvare con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 6.

Norme per il passaggio al ruolo ordinario

Le norme e modalità per il passaggio del personale dal ruolo speciale soprannumerario ad esaurimento al ruolo ordinario del personale della Regione saranno stabilite con successivo provvedimento legislativo, in sede di prevista revisione delle tabelle organiche del ruolo ordinario e delle vigenti norme sull'ordinamento dei servizi e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

Art. 7.

Le spese per il trattamento economico principale ed accessorio spettante al personale inquadrato nel ruolo soprannumerario di cui alla presente legge continueranno a gravare sugli appositi capitoli della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1971 relativi al trattamento economico del personale della Regione, che presentano la necessaria disponibilità di fondi, nonchè ai corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.

La maggiore spesa derivante a carico della Regione, a decorrere dall'anno 1972, per l'applicazione della presente legge, prevista in annue lire 5 milioni, sarà finanziata e coperta con il necessario aumento degli stanziamenti dei capitoli di spesa di cui al precedente comma, entro il limite di maggiore spesa annua complessiva di lire 5 milioni, nei bilanci preventivi della Regione per l'anno 1972 e per i successivi anni, in relazione al già accertato aumento del gettito della compartecipazione della Regione ai proventi delle tasse sulle automobili, di cui al capitolo 49 della parte entrata del bilancio della Regione per l'anno 1971.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 dicembre 1971

DUJANY

Allegato A alla legge regionale 30 dicembre 1971, n. 21

NUMERO DEI POSTI E QUALIFICHE DEL RUOLO SOPRANNUMERARIO AD ESAURIMENTO

Numero dei posti	Gruppo regionale	Qualifiche
		Carriera direttiva
1	A/4	Urbanista
1	A/4	Capo servizi zootecnici
1	A/5	Ingegnere
		Carriera di concetto
12	B/2	Geometri
2	B/2	Traduttrici
8	B/2	Ragionieri
2	B/2	Ispettori
5	B/2	Segretari
1	B/2CM	Capo turno centro meccanografico
1	B/RS	Interprete
		Carriera esecutiva
4	C/1	Primi applicati
1	C/1	Preparatore
2	C/2	Assistenti disegnatori
18	C/2	Applicati
1	C/2	Assistente tecnico caseario
6	C/2	Assistenti tecnici
1	C/2	Aiuto preparatore
45	C/2d	Dattilografe
2	C/RS	Assistenti sanitarie visitatrici
		Carriera ausiliaria
8	S/O1	Operai specializzati
2	S/P1	Capi cantonieri
3	S/M2	Autisti
3	S/N2	Operai autisti
14	S/O2	Operai qualificati
12	S/P2	Cantonieri
7	S/P2	Giardinieri
2	S/P2	Uscieri
2	S/O3	Operai
3	S/P3	Inservienti
1	S/P3	Custode castello

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1971, n. **22.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo trimestre dell'anno finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 30 *dicembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972 fino a quando sia formalmente approvato ed applicabile, — con la promulgazione e pubblicazione della relativa legge regionale di approvazione —, il bilancio di previsione della regione per l'anno finanziario stesso e, comunque, non oltre il 31 marzo 1972.

Art. 2.

L'approvazione e l'impegno di spese durante l'esercizio provvisorio non potranno superare mensilmente un dodicesimo dell'importo delle spese previste nei vari capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1971, approvato con legge regionale 5 maggio 1971, n. **4.**

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 dicembre 1971

DUJANY

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1971, n. **23.**

Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1967, n. 30, concernente norme di attuazione, in Valle d'Aosta, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie degli esercenti attività commerciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 30 *dicembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno finanziario 1971 la Regione corrisponderà alla locale cassa mutua regionale di malattia per gli esercenti attività commerciali, a titolo di contributo integrativo regionale, per il maggior costo dell'assistenza ospedaliera, specialistica e ostetrica prevista dalle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 11 della legge statale 27 novembre 1960, n. 1397, una quota annua integrativa pro capite per ciascun commerciante e per ciascun familiare o coadiutore assistibile a' sensi della legge suddetta, quota di importo non superiore al 25 % del contributo suppletivo previsto a carico degli assistiti, dalla lettera *c*) dell'art. 38 della legge statale medesima e per un importo annuo massimo di L. 13.000.000.

Art. 2.

La maggiore spesa annua, prevista in lire 3.000.000, derivante a carico del bilancio regionale dall'applicazione della presente legge sarà imputata al capitolo 752 (« Spese per integrazione assistenza malattia per gli esercenti attività commerciali ») del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1971 ed al corrispondente capitolo di spese dei bilanci di previsione della Regione per gli anni seguenti; a tal fine è approvato lo aumento dello stanziamento annuo del capitolo stesso da lire 10.000.000 a lire 13.000.000 a decorrere dall'anno 1971.

Per la copertura ed il finanziamento della maggiore spesa annua di lire 3.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, è approvato l'aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 752 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1971, da lire 10.000.000 a lire 13.000.000, mediante prelievo della somma di lire 3.000.000 dal capitolo di spesa 206 del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti allegato *E*) »).

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 dicembre 1971

DUJANY

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1971, n. **24.**

Aumento della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 20 luglio 1964, n. 14, concernente l'assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola media obbligatoria.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 30 *dicembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato, a decorrere dall'anno 1971, l'aumento da lire cinquantacinque milioni a lire sessantacinque milioni della spesa annua per l'applicazione delle norme della legge regionale 20 luglio 1964, n. 14, sull'assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola media obbligatoria.

A tal fine è approvata la maggiore spesa di lire 10 milioni da finanziare sull'apposito capitolo 654 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1971 e sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni successivi.

Per la copertura della maggiore spesa annua di lire 10.000.000, è approvato l'aumento da lire 155.000.000 (centocinquantacinquemilioni) a lire 165.000.000 (centosessantacinquemilioni) dello stanziamento annuo del precitato capitolo 654 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1971, mediante prelievo della corrispondente somma dal capitolo 206 del bilancio stesso: « Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento » (spese correnti, allegato *E*).

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 feb-

braio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 dicembre 1971

DUJANY

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1971, n. **25**.

Norme per la sottoscrizione di capitale azionario di società italiane per trafori stradali alpini e di società autostradali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 30 *dicembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la sottoscrizione di capitale azionario di società italiane per trafori stradali alpini e di società autostradali è autorizzata la spesa annua massima di lire centoventicinque milioni, a decorrere dall'anno finanziario 1971.

Art. 2.

La sottoscrizione di capitale azionario delle società di cui al precedente art. 1 è autorizzata con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il parere della commissione consiliare permanente per gli affari generali, finanze, programmazione e urbanistica, con imputazione di spesa all'apposito capitolo 245 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1971 e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.

Art. 3.

L'assessore regionale alle finanze provvederà alla liquidazione delle spese di cui ai precedenti articoli, a' sensi degli statuti delle società di cui si tratta e in conformità delle deliberazioni delle assemblee degli azionisti e dei consigli di amministrazione delle Società stesse.

Art. 4.

Per il finanziamento e la copertura della spesa annua di lire centoventicinquemilioni di cui ai precedenti articoli è approvato lo stanziamento annuo di lire centoventicinquemilioni al capitolo 245 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1971 e al corrispondente capitolo dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.

Per il finanziamento della spesa di lire centoventicinquemilioni relativa all'anno 1971, è approvato lo stanziamento di lire centoventicinquemilioni al sopracitato capitolo 245 della parte spesa del bilancio (Spese per la sottoscrizione di titoli azionari delle società italiane per i trafori stradali alpini e di società autostradali), mediante prelievo della corrispondente somma dal capitolo 271 della parte spesa del bilancio stesso (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento spese in conto capitale allegato *F*).

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 dicembre 1971

DUJANY

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1971, n. **26**.

Concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di credito, per la concessione di fido bancario a favore del Consorzio agrario regionale di Aosta Società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 30 *dicembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione della garanzia fidejussoria della Regione, per la durata di mesi cinque dall'entrata in vigore della presente legge, presso istituti di credito, nell'interesse ed a favore della società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa « Consorzio agrario regionale di Aosta », con sede in Aosta, piazza Arco di Augusto, 10, fino alla concorrenza massima di complessive lire cinquantamilioni, per la esecuzione di operazioni indicate nel seguente art. 2.

Il finanziamento ottenuto con la garanzia fideiussoria della Regione non può essere utilizzato per il pagamento di debiti, risultanti dallo stato passivo del consorzio agrario in liquidazione, depositato presso il tribunale di Aosta.

Art. 2.

La garanzia fideiussoria regionale è destinata esclusivamente al finanziamento delle operazioni di pubblico interesse nel settore della agricoltura contemplate nell'art. 9 del regio decreto 7 maggio 1948, n. 1235, convertito in legge 17 aprile 1956. Più precisamente: contribuire all'incremento ed al miglioramento della produzione agricola, nonchè alle iniziative di carattere sociale e culturale nell'interesse degli agricoltori: produzione, acquisti, vendita di beni strumentali e di consumo utili all'agricoltura ed agli agricoltori; raccolta, trasporto, lavorazione, commercializzazione di prodotti, direttamente e per conto dei soci; affitto di macchine ed attrezzi agricoli; esercizio del credito agrario in natura, diffusione delle tecniche agricole; ammasso per conto delle pubbliche amministrazioni.

Art. 3.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all'osservanza, da parte del consorzio agrario regionale di Aosta, in liquidazione coatta amministrativa, delle clausole e condizioni da approvare con deliberazione della Giunta regionale, anche ai fini del controllo della gestione.

Art. 4.

Il Presidente della Giunta regionale o, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli istituti di credito e le aziende bancarie e previamente concordate ed approvate con deliberazioni della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale è, altresì autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria su conforme parere della giunta regionale.

Art. 5.

Al finanziamento delle spese derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti recuperi di somme, a debito ed a carico del consorzio agrario regionale di Aosta, in

liquidazione coatta amministrativa, si provvederà mediante imputazione di spese ed introito di somme agli istituendi sottoriportati capitoli della parte spesa e della parte entrata dei bilanci di previsione della Regione per gli anni 1971 e 1972, con stanziamento di lire cinquantamilioni.

Capitolo 259 della parte spesa: « Spese per eventuali pagamenti di somme ad istituti di credito in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti a favore del consorzio agrario regionale di Aosta, in liquidazione coatta amministrativa (legge regionale 30 dicembre 1971, n. 26) ».

Capitolo 227 della parte entrata: « Entrate per riscossioni di crediti verso il consorzio agrario regionale di Aosta, in liquidazione coatta amministrativa, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari (legge regionale 30 dicembre 1971, n. 26) ».

Art. 6.

La Giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, alla approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese, eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato apposito capitolo della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per gli anni 1971 e 1972.

Art. 7.

La Giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dal consorzio agrario regionale di Aosta, in liquidazione coatta amministrativa, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione, in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente art. 6, con introito al sopramenzionato apposito capitolo della parte entrata del bilancio preventivo della Regione per gli anni 1971 e 1972.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 dicembre 1971

DUJANY

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1971, n. 27.

Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1971.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 30 *dicembre* 1971)

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1971, n. 28.

Approvazione e finanziamento di spese annue per la programmazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 30 *dicembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono aumentate da lire 12 milioni a lire 30 milioni annue, per gli anni 1971, 1972 e 1973, le spese previste ed autorizzate a carico regionale per il funzionamento e l'attività degli organi della programmazione regionale, di cui alle leggi regionali 10 aprile 1967, n. 10 e 21 marzo 1969, n. 4.

Art. 2.

La maggiore spesa annua di lire 18 milioni derivante a carico dei bilanci regionali per gli anni 1971, 1972 e 1973 dalla applicazione della presente legge sarà imputata al capitolo 42 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1971 ed al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni 1972 e 1973, il cui stanziamento annuo è aumentato da lire 12 milioni a lire 30 milioni per gli anni 1971, 1972 e 1973.

Per la copertura e il finanziamento della maggiore spesa annua di lire 18 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, è approvato l'aumento dello stanziamento del sopra citato capitolo di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1971 da lire 12 milioni a lire 30 milioni mediante prelievo della somma di lire 18 milioni dal capitolo di spesa 206 del bilancio stesso (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento spese correnti allegato *E*).

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 dicembre 1971

DUJANY

(7069)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.